COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XLV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COTELLESSA

INDICE

PAG.

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 425

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

RESTA: Interpretazione dell'articolo 2 della legge 23 giugno 1961, n. 532, in tema di concorso a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri. (3270) 425

PRESIDENTE 425, 426, 427, 428
FERRARI GIOVANNI, *Relatore*. . . . 425, 427
RESTA 426, 427
BARBERI SALVATORE 426
SORGI 427
SCARONGELLA 427
CERAVOLO MARIO. 427
MAZZA, *Sottosegretario di Stato per la sanità* 428

Proposta di legge (*Rinvio*):

PINNA ed altri: Assistenza ai paraplegici per traumi midollari, non coperti da rischio assicurativo. (1725) 428

PRESIDENTE 428

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Revisione e pubblicazione della Farmacopea ufficiale 428

PRESIDENTE 428, 429
BARTALE, *Relatore* 428
MAZZA, *Sottosegretario di Stato per la sanità* 428, 429
MERLIN ANGELINA 429
RICCA 429

Votazione segreta:

PRESIDENTE 430

La seduta comincia alle 9,45.

BARTOLE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Cortese Giuseppe e Gennai Tonietti Erisia.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole Giuseppe Cortese ha avuto la disgrazia di perdere una figliuola. Penso che tutti i colleghi della Commissione vorranno unirsi a me nell'inviare al caro collega le espressioni di profondo cordoglio per il grave lutto che l'ha colpito.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Resta: Interpretazione dell'articolo 2 della legge 23 giugno 1961, n. 532, in tema di concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri (3270).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Resta: « Interpretazione dell'articolo 2 della legge 23 giugno 1961, n. 532, in tema di concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri ».

L'onorevole Giovanni Ferrari ha facoltà di svolgere la relazione.

FERRARI GIOVANNI, *Relatore*. Avrò poco da dire su questa proposta di legge pre-

sentata dall'onorevole Resta. Il proponente è qui tra noi e potrebbe spiegarla assai meglio di me. Certamente i colleghi ricordano che la Commissione approvò una proposta di legge, divenuta poi legge n. 532 del 23 giugno 1961, con la quale si regolava la complessa materia dei concorsi ospedalieri. Essa però aveva l'inconveniente derivante da tutte le leggi a termine: cioè si preoccupava di evitare una *vacatio legis* e di impedire che le istituzioni ospedaliere, senza il rinnovo con effetto retroattivo delle norme precedenti, potessero fare di loro spontanea volontà, congedare o assumere indiscriminatamente sanitari e farmacisti ospedalieri.

La proposta di legge da noi approvata rinnovava la legge precedentemente vigente con una sola novità: che i membri delle commissioni in materia di concorsi a posti di sanitario o farmacista ospedaliero avrebbero dovuto essere non più di materie affini o attinenti, ma della stessa disciplina messa a concorso. La proposta di legge fu trasmessa al Senato dove la XI Commissione apportò una ulteriore innovazione: i componenti delle commissioni avrebbero dovuto essere di ospedali di città diverse da quella dove il concorso si svolgeva.

Ritrasmesso il disegno di legge alla Camera, in questa stessa Commissione si svolse una discussione piuttosto vivace. Fu accettato, infine, il testo proposto dal Senato, unicamente per ovviare a quella *vacatio legis* di cui parlavo in principio del mio dire.

Senonché ci siamo poi accorti – e l'onorevole Resta lo fa presente nella sua relazione alla proposta di legge – che nascevano delle complicazioni tutte particolari. A quell'epoca erano già state nominate alcune commissioni, le quali sarebbero diventate inoperanti allo stato attuale, se non fosse intervenuta l'interpretazione che viene data dall'articolo unico della proposta dell'onorevole Resta, che testualmente recita:

« Le innovazioni recate dall'articolo 2 della legge 23 giugno 1961, n. 532, all'articolo 5 della legge 10 marzo 1955, n. 97, non si applicano ai concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri, in via di svolgimento, se, alla data di entrata in vigore della legge 23 giugno 1961, n. 532, le Amministrazioni ospedaliere avevano già provveduto alla nomina delle Commissioni giudicatrici ».

In sostanza si tratta di sanzionare quello che fu fatto dalle amministrazioni ospedaliere prima della data di entrata in vigore della legge 23 giugno 1961, n. 532, applicando per il resto la legge che fu già approvata.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RESTA. Io ho pochissimo da aggiungere alla chiarissima relazione del relatore. In effetti la mia preoccupazione è derivata dalle seguenti circostanze: io ho avuto già una ventina di richieste di pareri in merito a alla legge n. 532 del 1961, approvata da questa Commissione, e che è certamente un po' equivoca. Essa ha chiaramente valore retroattivo per quanto riguarda l'articolo 1, e ciò perché uno dei difetti della nostra prassi legislativa è di fare le leggi a termine. È vero che il legislatore può anche fare le leggi retroattive, ma c'è anche un principio supercostituzionale che dovrebbe vietare la retroattività delle leggi. Ora non è chiaro se la retroattività stabilita nell'articolo 1 si applica anche all'articolo 2. Ma siamo in presenza di una legge di diritto pubblico, quindi la risposta dovrebbe essere affermativa, dal che deriverebbe l'inconveniente che una commissione, che abbia cominciato le sue operazioni e fatto svolgere alcune prove di esami, a un certo momento, intervenuta la nuova legge, dovrebbe essere cambiata. Tutto ciò sarebbe naturalmente fonte di liti, perché alcuni direbbero che l'articolo 2 non può essere retroattivo per sua natura, altri direbbero che se l'articolo 1 è retroattivo, anche l'articolo 2 dovrebbe essere tale. Ad eliminare queste liti e ad evitare possibilità di favoritismi o altro, ho previsto nella mia proposta di legge che le commissioni nominate fino alla data di entrata in vigore della legge 23 giugno 1961, n. 532, restano ferme, obbligando le amministrazioni, che fino a quella data non avevano provveduto, ad uniformarsi alla nuova legge.

BARBERI SALVATORE. Vorrei chiedere al proponente, che è maestro di diritto, quale è la situazione in cui si vengono a trovare le amministrazioni che hanno nominato le commissioni dal 2 luglio a oggi, perché può sorgere qualche perplessità. Per i concorsi banditi sotto l'impero della legge del 1955 e successive disposizioni, la commissione deve essere nominata in un determinato modo. Ho sentito da parte loro che il concorso si deve svolgere sotto l'impero della legge in cui fu bandito. Ci saranno, cioè, delle amministrazioni che anche dopo la data del 1° luglio hanno nominato la commissione secondo i criteri della legge del 1955, anche perché la nomina della commissione non è un atto autonomo, ma è un atto complesso, in quanto

presuppone la designazione da parte dell'Ordine dei medici. Non sempre gli Ordini dei medici sono d'accordo nel designare un membro. Molte volte non si mettono d'accordo e rinviano. So di richieste da parte di amministrazioni ospedaliere che sono rimaste stagnanti sei mesi prima che l'Ordine dei medici si mettesse in condizioni di ottenere la maggioranza per un nome. Poi ci sono le designazioni da parte dell'ufficio provinciale sanitario. Quando queste designazioni sono arrivate all'amministrazione, questa riunisce il suo consiglio e adotta la deliberazione, che viene sottoposta all'approvazione dell'autorità tutoria. Per un'amministrazione che è arrivata a nominare la commissione dopo il 1° luglio, quali sono le condizioni in cui si troverà? La amministrazione, che è partita dal presupposto che il bando è stato emanato sotto la legge del 1955, dal 1° luglio a oggi si troverebbe in condizioni di grave disagio. Quindi altri ricorsi. Io chiedo al proponente se non sia il caso di dire: fino all'atto di entrata in vigore della presente legge, e non dalla entrata in vigore della legge 23 giugno. Così toglieremmo ogni preoccupazione e stabiliremmo un dato certo, sicuro, inequivocabile, di questa norma dell'articolo 2 che innova profondamente, addiritura capovolge la situazione. Infatti, mentre prima la legge diceva che i due primari dovevano essere dello stesso ospedale, oggi si dice che debbono prestare servizio presso altri ospedali. L'innovazione è stata introdotta dal Senato e noi la abbiamo accettata pur avendo avanzato delle perplessità, perché questa legge è andata avanti e indietro tre volte. È sopravvenuto un vivo malumore nell'ambiente medico; hanno protestato gli Ordini dei medici di Napoli, Livorno, Roma, ecc., dando una interpretazione assolutamente arbitraria, che è lontana dal pensiero del legislatore.

RESTA. Rispondo subito. Se non ci fosse questa norma, i dubbi sarebbero moltissimi, perché l'articolo n. 1 della legge 23 giugno 1961, n. 532, dispone la retroattività che potrebbe applicarsi anche all'articolo 2 pur trattandosi di una norma di diritto pubblico. Io non avrei difficoltà a dire che l'articolo 2 della legge, che ho citato, debba applicarsi dall'entrata in vigore della presente legge, ma io temo che le amministrazioni che hanno bandito i concorsi nelle more della entrata in vigore della legge che stiamo per approvare si precipitino a nominare le commissioni per sfuggire alle norme della legge 23 giugno 1961, mentre le commissioni nominate a quella data debbono restare ferme.

In realtà il pericolo non è tanto per la nomina di nuove commissioni, ma è per quelle commissioni che hanno incominciato ad agire, per cui i candidati hanno fatto prove di esami che dovrebbero essere annullate.

Io non avrei difficoltà, ripeto, a dare la decorrenza dell'entrata in vigore della presente legge, però, ho il timore che ci possa essere qualche favoritismo.

SORGI. Vorrei dire qualcosa che non so se varrà a chiarire o a confondere le idee. Non sono giurista e posso sbagliare.

In mancanza di una legge interpretativa mi sembra logico ritenere che i concorsi banditi vigente la legge modificata debbano essere ad essa soggetti, mentre i concorsi banditi prima rimangono soggetti alle leggi vigenti prima. È chiaro che le amministrazioni che hanno tardato a nominare la commissione pensano che sono legate sempre all'applicazione di quella legge ai sensi della quale il concorso fu bandito. Tuttavia una legge chiarificatrice s'imponeva. A questo punto sorgono le perplessità fatte presenti dall'onorevole Barbieri. Per tagliare la testa al toro, si potrebbe dire che i concorsi banditi con la legge n. 97 e successive modificazioni vanno fatti secondo quella legge; invece, i concorsi banditi con questa legge secondo le norme indicate nella legge stessa. È una visione chiara, forse semplicistica, ma mi pare la più logica e la più semplice.

Il nuovo sistema sarà applicato con l'entrata in vigore della legge che stiamo per approvare.

SCARONGELLA. Sono d'accordo con la proposta presentata dall'onorevole Resta. Se noi infatti dovessimo stabilire come data di decorrenza l'entrata in vigore di questa interpretazione della legge, apriremmo le porte a chissà quali inconvenienti.

CERAVOLO MARIO. Concordo con la proposta Resta perché le commissioni che sono state nominate dal giorno dell'entrata in vigore della legge fino ad oggi si troverebbero in disaccordo con la legge medesima. Se poi si accettassero le proposte testé avanzate in tale situazione si troverebbero anche le commissioni che verranno nominate da oggi fino all'entrata in vigore della nuova legge. Avremmo, insomma, due pesi e due misure, con una conseguente confusione che è meglio evitare.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

FERRARI GIOVANNI, *Relatore*. Credo di non aver nulla da aggiungere, se non la richiesta di accogliere il consiglio datoci dal-

l'onorevole Resta di evitare, per quanto è possibile, in futuro questo modo di legiferare a termine, che diminuisce la serietà del dispositivo di legge e ci procura spesso delle perplessità niente affatto piacevoli.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo concorda con la dotta richiesta dell'onorevole Resta e sente il dovere di ringraziarlo dell'altissimo contributo dato all'Amministrazione al fine di evitare per il futuro spiacevoli controversie.

Per quanto riguarda la proposta dell'onorevole Barberi, non esistendo emendamenti, mi astengo dal dare pareri.

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo unico e non essendovi emendamenti, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Pinna ed altri: Assistenza ai paraplegici per traumi midollari, non coperti da rischio assicurativo (1725).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Pinna, Anderlini, Comandini, Greppi, Berlinguer, De Pascalis: « Assistenza ai paraplegici per traumi midollari, non coperti da rischio assicurativo » (1725).

Poiché non può essere presente alla discussione della legge, il proponente ne chiede il rinvio.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Revisione e pubblicazione della farmacopea ufficiale (Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato) (3117).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Revisione e pubblicazione della farmacopea ufficiale » (3117).

Questo provvedimento, su cui la Commissione ha già esaurito la discussione generale, non fu votato in quanto vi era il parere contrario della V Commissione (Bilancio). Oggi però posso comunicare quanto segue:

« La Commissione Bilancio ha ripreso in esame il disegno di legge: « Revisione e pubblicazione della farmacopea ufficiale » (*Approvato dalla XI Commissione del Senato*) (3117), sul quale aveva già in data 13 luglio 1961 espresso parere contrario e sul quale codesta Commissione di merito ha deliberato in data 5 ottobre 1961 di insistere per un nuovo esame da parte della stessa Commissione Bilancio.

Dopo ampi chiarimenti forniti dal Sottosegretario Roselli circa le ragioni di carattere formale e contabile che hanno richiesto – per una più adeguata utilizzazione dei fondi già disposti sui competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della sanità – la predisposizione di un'apposita autorizzazione legislativa, la Commissione ha deliberato di esprimere parere favorevole sul disegno di legge rilevando peraltro l'opportunità che le iniziative legislative promosse dal Governo giungano al Parlamento con una più esauriente ed adeguata illustrazione delle ragioni che ne hanno consigliato la elaborazione e delle esigenze amministrative cui sono ispirate ».

BARTOLE, *Relatore*. Non posso che approvare quanto ha detto la Commissione Bilancio e formulare voti che, specialmente da parte governativa, i testi vengano presentati in maniera concisa e ispirati a una maggior chiarezza. Però, su un punto non sono d'accordo, ed è dove si parla di un provvedimento a carattere formale. Certamente, formale lo è, perché si tratta di unire in una unica somma due capitoli di bilancio precedentemente destinati alla elaborazione della farmacopea ufficiale; ma il relatore deve far presente alla Commissione che i 5 milioni che dobbiamo reperire non sono assolutamente sufficienti.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Questo è un altro problema. Il provvedimento resta però indiscutibilmente di carattere formale, perché voluto dalla Ragioneria dello Stato e non dal Ministero della sanità, per poter provvedere alla spesa di quei cinque milioni attraverso un nuovo meccanismo giuridico.

BARTOLE, *Relatore*. La Commissione Bilancio ha fatto rilevare che la elaborazione del testo e la sua stesura potevano dar luogo a interpretazioni equivoche, sorte già del resto anche in questa sede. La Commissione è libera di approvare o meno il giudizio del relatore, ma questo si permette di dire che per la elaborazione di un nuovo testo è necessario reperire degli altri fondi. A tal proposito, leggo un ordine del giorno:

« La XIV Commissione invita il Governo a reperire i fondi per le spese di aggiornamento

del testo vigente della Farmacopea ufficiale, in relazione all'incessante progresso scientifico, e per quelle di pubblicazione di eventuali supplementi nel periodo quinquennale intercorrente tra una edizione della Farmacopea stessa e la successiva ».

Ora, siccome il progresso scientifico è incessante e rapido, in cinque anni avvengono aggiornamenti tali per cui occorre provvedere tempestivamente a rielaborazioni del testo.

PRESIDENTE. La Commissione Bilancio del Senato – che non credo si debba sottovalutare nel suo giudizio e nella sua azione di controllo – ha trovato che il disegno di legge era tale da poter essere approvato. Invece la Commissione Bilancio della Camera ha dato parere contrario. Adesso, per poter giustificare l'errore commesso ha svolto una serie di considerazioni che sono discutibili e che sono manifestate in un parere cavilloso, che non giustifica il diniego precedente dato all'approvazione di questo disegno di legge.

Ad ogni modo trovo giusto quello che ha rilevato il relatore onorevole Bartole in merito alla deficienza di fondi per la farmacopea ufficiale. Se il Governo accetta l'ordine del giorno, lo metterò in votazione dopo l'approvazione degli articoli del disegno di legge.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo accetta l'ordine del del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Per lo svolgimento di ricerche e studi necessari alla periodica revisione e pubblicazione della Farmacopea Ufficiale, prevista dall'articolo 124 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con legge 7 novembre 1942, n. 1528, il Ministro della sanità si avvale di una Commissione permanente di cui fanno parte persone anche estranee all'Amministrazione dello Stato, particolarmente esperte nelle varie materie oggetto delle ricerche e degli studi.

Per esigenze funzionali la Commissione permanente può essere ripartita in gruppi di lavoro.

La Commissione permanente è costituita con provvedimento del Ministro della sanità che nomina altresì un Presidente scelto fra i componenti della Commissione, di concerto con il Ministro del tesoro.

MERLIN ANGELINA. Debbo fare una osservazione. All'articolo 1 del disegno di legge si dice che il Ministro dell'igiene e della sanità si avvale di una Commissione permanente, di cui fanno parte persone anche estranee all'amministrazione dello Stato, particolarmente esperte nelle varie materie oggetto delle ricerche e degli studi. Io so che esiste già questa commissione, ma mi permetto di domandare, data l'aria che tira in tutto il nostro paese, se il Ministro della sanità può avvalersi di persone estranee alla Amministrazione dello Stato, le quali possono essere collegate con fabbricanti di medicinali, che hanno tutto l'interesse a mettere in commercio prodotti non del tutto utili.

PRESIDENTE. Mi permetto di farle osservare che fui io da Alto Commissario ad istituire la Commissione per la farmacopea ufficiale, vi chiamai a far parte uomini al di fuori dei partiti e senz'altro incapaci di suscitare quelle preoccupazioni a cui ella accennava, come il professor Meneghetti di Padova, uno dei maggiori farmacologici d'Italia. Tenga presente che in questa Commissione debbono essere nominati dei tecnici, quali professori di farmacologia e di sanità, che non fanno parte dell'Amministrazione sanitaria.

MERLIN ANGELINA. Ma i professori sono dipendenti dello Stato.

PRESIDENTE. Ma non dell'amministrazione sanitaria.

MERLIN ANGELINA. Almeno che siano professori universitari!

PRESIDENTE. Ci può essere una persona di particolare capacità e competenza in questa materia, anche senza essere dipendente dello Stato.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Per esempio, il professor Bovet, premio Nobel, non avrebbe eventualmente titolo per essere in questa commissione?

RICCA. Ma per persone fuori dell'amministrazione dello Stato, l'onorevole Merlin intende riferirsi a persone che sono nel campo privato.

PRESIDENTE. Ella crede che un « premio Nobel » debba essere per forza funzionario dello Stato? Ci possono essere tante ragioni per cui una persona di grande competenza non sia funzionario dello Stato.

Pongo in votazione l'articolo 1 di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

ART. 2.

«Per la fase istruttoria e di relazione dei lavori di competenza della Commissione permanente possono essere utilizzati, a titolo di incarico, i membri della Commissione medesima nonché estranei all'Amministrazione dello Stato.

Il Ministro della sanità, con proprio decreto da adottarsi di concerto col Ministro del tesoro, determina per ciascun esercizio finanziario il contingente degli incaricati; con lo stesso o con successivo decreto interministeriale saranno determinati il compenso od il trattamento da attribuire agli incaricati stessi in relazione alle prestazioni ed ai compiti ad essi affidati».

(*È approvato*).

ART. 3.

«La spesa relativa farà carico ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero della sanità, al quale saranno trasferiti i fondi stanziati ai capitoli 18 e 75 del medesimo stato di previsione per l'esercizio 1960-61 e ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il seguente ordine del giorno presentato dall'onorevole Bartole e su cui il Governo ha già espresso il parere:

« La XIV Commissione invita il Governo a reperire i fondi per le spese di aggiornamento del testo vigente della farmacopea ufficiale, in relazione all'incessante progresso scientifico, e per quelle di pubblicazione di eventuali supplementi nel periodo quinquennale intercorrente tra una edizione della Farmacopeo stessa e le successive ».

(*È approvato*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta e del disegno di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

RESTA: « Interpretazione dell'articolo 2 della legge 23 giugno 1961, n. 523, in tema di concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri » (3270):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	24
Voti contrari	3

(*La Commissione approva*).

e del disegno di legge:

« Revisione e pubblicazione della farmacopea ufficiale » (3117):

Presenti	27
Votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	22
Voti contrari	4
Astenuti	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alba, Angelini Ludovico, Angrisani, Azimonti, Barbaccia, Barberi Salvatore, Bartole, Borellini Gina, Baldelli, Caponi, Capua, Ceravolo Mario, Cerreti Giulio, Cotellessa, De Maria, Ferrara, Ferrari Giovanni, Gaudioso, Gotelli Angela, Lattanzio, Merlin Angelina (astenuta per la n. 3117), Minella Molinari Angiola, Re Giuseppina, Ricca, Santarelli Ezio, Scarongella, Sorgi e Tantalo.

Sono in congedo:

Cortese Giuseppe e Gennai Tonietti Erisia.

La seduta termina alle 10,35.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI